

Concessione del Patrocinio AITN e Uso della Denominazione e del Logo Associativo

Art. 1 – SCOPI-FINALITA'

Ai fini di salvaguardare l'immagine dell'Associazione attraverso l'uso appropriato della denominazione e del logo associativo, nonché regolamentare i rapporti istituzionali con soggetti esterni all'Associazione, il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio con uso della denominazione e del logo associativo da parte dell'associazione AITN rispetto ad iniziative promosse da altri soggetti, nonché l'adesione ad enti ed organismi, che abbiano particolare rilevanza e siano di specifico interesse per la Professione.

Art. 2 – PATROCINIO: DEFINIZIONE E AMBITI

1. Il patrocinio si configura come un'attestazione di apprezzamento e di adesione ad iniziative proposte da terzi, ritenute meritevoli per le finalità di promozione della professione, nonché per la validità scientifica, culturale e sociale, dei temi proposti, attinenti agli ambiti di intervento dell'Associazione.

2. Il patrocinio è concesso a titolo gratuito e si esercita mediante apposizione della denominazione e del logo associativo su manifesti, locandine, pieghevoli, pubblicazioni, sul web e utilizzando materiale divulgativo in generale.

3. La concessione del patrocinio non impegna sul piano finanziario l'AITN né garantisce la messa in campo di servizi di supporto o altre obbligazioni, salvo quanto specificamente indicato nella lettera di concessione di patrocinio.

Art. 3 – INIZIATIVE OGGETTO DI PATROCINIO

Possono essere oggetto di patrocinio:

- Congressi, convegni o eventi organizzati da Società Scientifiche con il coinvolgimento di AITN;
- Iniziative ed eventi gratuiti, senza oneri a carico dei partecipanti, quali corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità professionali, sociali e culturali;
- Pubblicazioni a stampa (quali ad esempio libri, manuali, guide, opuscoli);
- Prodotti multimediali e telematici (cd,cd-rom, dvd, pen drive);
- Siti web;
- Comitati d'onore o comitati scientifici;
- Organismi o enti con i quali si condividono finalità, scopi e/o iniziative specifiche.

Art. 4 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Il patrocinio può essere concesso agli Enti Terzi pertinenti con la disciplina della neurofisiologia, che godono notorietà per meriti scientifici, culturali, sociali e professionali, nel rispetto dei seguenti criteri:

- Pertinenza dell'oggetto con le finalità statutarie di AITN;
- Rispetto di criteri etici e professionali compatibili con i valori associativi;
- Autorevolezza, credibilità e finalità sociale dell'ente che richiede la concessione;
- In caso di iniziative che presentino oneri a carico dei partecipanti, previsione di forme di agevolazione per i soci AITN regolarmente iscritti; Per le iniziative che non prevedono agevolazioni per gli iscritti sarà necessaria una valutazione del Consiglio Direttivo ed eventuale valutazione del Comitato Scientifico;
- In caso di iniziative con posti limitati dovrà essere prevista la possibilità di iscrizione a qualunque iscritto AITN nel rispetto del principio di ugualianza.
- Assenza di conflitti di interesse di qualsiasi genere fra il richiedente e l'Associazione;
- Assenza di elementi che possono recare danno e offuscamento all'immagine dell'Associazione;
- Gli argomenti trattati nel corso della manifestazione dovranno riguardare almeno un aspetto dell'ambito neurofisiologico; qualora la manifestazione fosse multidisciplinare, la concessione del Patrocinio verrà concessa dopo un'attenta valutazione del rapporto con le altre discipline rappresentate;
- Gli argomenti dovranno risultare di comprovata attualità e/o validità scientifica; gli organizzatori devono garantire che eventuali commenti e discussioni durante le comunicazioni avvengano nel rispetto della dignità del paziente e del decoro professionale degli operatori;
- La data della manifestazione proposta non dovrà interferire con altre manifestazioni Nazionali e/o Internazionali, organizzate dall'Associazione;
- Le attività extra congressuali o sociali non devono essere preponderanti su quelle scientifiche;
- In caso la manifestazione preveda la partecipazione di Tecnici di Neurofisiopatologia, dovrà essere stata fatta domanda di accreditamento E.C.M. per la professione e, in percentuale variabile all'argomento trattato, alcune relazioni, e/o il tutoraggio nelle attività pratiche, dovranno essere tenute da TNFP. Le iniziative che non prevedono la presenza di TNFP potranno comunque essere valutate previa accettazione della stessa del Consiglio Direttivo ed eventuale valutazione del Comitato Scientifico.
- Competenza scientifica specifica e comprovata autorevolezza dei soggetti partecipanti all'iniziativa e/o componenti gli organi dell'enterichiedente.

Art. 5 – RICHIESTA DEL PATROCINIO

1. Per la concessione del patrocinio, i soggetti interessati devono inoltrare apposita richiesta indirizzata a aitn@aitn.it e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente almeno 30 giorni prima dell'iniziativa o della data prevista per l'utilizzo di denominazione e logo associativi. Le richieste non pervenute entro i 30 giorni dalla data dell'iniziativa potranno comunque essere valutate previa accettazione della stessa del Consiglio Direttivo ed eventuale valutazione del Comitato Scientifico.

2. L'istanza deve:

- Riportare il nome ed i recapiti del responsabile dell'iniziativa/dell'ente ed essere corredata dal programma/statuto e di documenti che permettano di valutare la sussistenza dei criteri per la concessione del patrocinio;
- Contenere una dichiarazione specificante il rispetto dei criteri indicati all'art. 4 del presente regolamento;
- Indicare se sono state avanzate analoghe richieste di patrocinio ad altri soggetti pubblici e/o privati ed a quali.

Art. 6 – CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Il patrocinio è concesso da AITN, nella persona del Presidente; AITN Nazionale si avvale delle valutazioni in merito alla concessione del patrocinio dei livelli AITN coinvolti (regionali, interprovinciali, locali) ai quali darà pronta comunicazione. Il livello AITN che concede il patrocinio è quello nazionale che, una volta recepita la valutazione del livello interessato dall'evento ne darà comunicazione interna ai membri del Consiglio Direttivo e provvederà ad inviare la relativa lettera di concessione al soggetto richiedente.
2. Qual ora la richiesta di concessione del patrocinio venga ricevuta da un livello territoriale AITN questo ne darà prontamente comunicazione alla Segreteria del Consiglio Direttivo e al Delegato Regionale, unitamente alla propria valutazione in merito all'eventuale accoglimento della stessa.
3. L'AITN si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione, ritenuta utile ai fini dell'istruttoria e della valutazione dell'istanza di patrocinio, nonché per la concessione di denominazione e logo.

Art. 7 – OBBLIGHI DEI PATROCINATI

1. I soggetti richiedenti il patrocinio sono autorizzati ad utilizzare formalmente denominazione e logo associativo ed a fare menzione del patrocinio solo dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte dell'AITN
2. Il Patrocinio è concesso solo per la singola finalità per la quale è stato richiesto.
3. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione ad AITN che si riserva di riesaminare l'istanza; in caso contrario, la concessione del patrocinio si considera automaticamente ritirata.
4. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso risultasse a verifiche successive non rispondente ai criteri dettati con il presente regolamento.

Art. 8 – ADEMPIMENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE

1. I soggetti patrocinati utilizzano denominazione e logo associativo attraverso la dicitura:
“Con il Patrocinio di AITN – Associazione Italiana Tecnici di Neurofisiopatologia”
2. L'AITN con la concessione del Patrocinio non assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto delle informazioni diffuse, non ne garantisce in alcun modo la veridicità, la completezza, la correttezza o la qualità. In particolare, in nessun caso e per nessuna ragione l'AITN potrà essere ritenuta responsabile per eventuali errori e/o omissioni nei contenuti o per eventuali danni occorsi in conseguenza dell'utilizzo delle informazioni contenute nella documentazione anche elettronica del soggetto destinatario del patrocinio. Tanto meno l'AITN risponde per le obbligazioni previste e non onorate dal soggetto a cui è concesso il patrocinio.

Art. 9 – CLAUSOLA DI RECESSO

L'AITN si riserva di recedere dalla concessione del patrocinio e/o di tutelare la propria immagine nelle sedi di competenza in caso di mancato rispetto da parte dei beneficiari di quanto definito dal presente regolamento e/o dichiarato nella richiesta di patrocinio senza che questo possa comportare oneri o pretesa di rimborso di danni diretti o indiretti da parte dei richiedenti o da parte di terzi.

Verbale del Consiglio Direttivo n.4 del 24/10/2022